

- 2) Se gli articoli 5, paragrafo 3, e 7 di detto regolamento debbano essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo, il quale giustifichi la cancellazione di un volo con l'esistenza di una circostanza eccezionale, può invocare il motivo di esonero di cui all'articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento solo qualora possa altresì dimostrare che le conseguenze della cancellazione del volo per il singolo passeggero non avrebbero potuto essere evitate neppure a seguito di una nuova prenotazione su un volo sostitutivo.
- 3) Se la nuova prenotazione di cui alla seconda questione debba soddisfare criteri temporali o qualitativi più precisi, in particolare quelli menzionati dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), oppure dall'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento *de quo*.

La Corte di giustizia dell'Unione europea (Nona Sezione), con ordinanza del 14 gennaio 2021, ha così statuito:

1. Se l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che una collisione tra l'equilibratore dell'aeromobile in stazionamento e l'aletta d'estremità di un aeromobile di un'altra compagnia aerea, causata dallo spostamento di quest'ultimo aeromobile, rientra nell'ambito di applicazione della nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi di tale disposizione.
2. Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che, in caso di cancellazione del volo originariamente previsto dovuta a circostanze eccezionali, l'imbarco del passeggero su un volo alternativo, operato da un vettore aereo, mediante il quale il passeggero raggiunge la sua destinazione finale il giorno successivo a quello inizialmente previsto costituisce una «misura del caso» che esonera detto vettore dall'obbligo di compensazione pecuniaria previsto all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, a meno che non vi sia un'altra possibilità di un volo alternativo diretto o non diretto operato dal vettore stesso o da un altro vettore aereo che arrivi meno tardi rispetto al volo successivo del vettore aereo interessato, tranne nel caso in cui questi dimostri che l'effettuazione di un tale volo alternativo avrebbe costituito un sacrificio insopportabile tenuto conto delle capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 2 luglio 2020 da Peter Sabo, Lesoochranárske zoskupenie VLK, Hasso Krull, 2 Celsius, Bernard Auric, Tony Lowes, Kent Roberson, Hiite Maja SA, Association de lutte contre toutes formes de Nuisance et de Pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne (ALNP Meyreuil — Gardanne), Friends of the Irish Environment CLG avverso l'ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 maggio 2020, causa T-141/19, Sabo e a. / Parlamento e Consiglio**

**(Causa C-297/20 P)**

(2021/C 72/11)

*Lingua processuale: l'inglese*

## **Parti**

**Ricorrenti:** Peter Sabo, Lesoochranárske zoskupenie VLK, Hasso Krull, 2 Celsius, Bernard Auric, Tony Lowes, Kent Roberson, Hiite Maja SA, Association de lutte contre toutes formes de Nuisance et de Pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne (ALNP Meyreuil — Gardanne), Friends of the Irish Environment CLG (rappresentanti: R. Smith e C. Day, Solicitors, P. Lockley e B. Mitchell, Barristers, e D. Wolfe, QC)

*Altre parti nel procedimento:* Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Con ordinanza del 14 gennaio 2021, la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha deciso di respingere l'impugnazione in quanto manifestamente infondata e ha condannato i ricorrenti a farsi carico delle proprie spese.

---

**Impugnazione proposta il 17 luglio 2020 da Veselin Atanasov Vasilev avverso l'ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2020, causa T-273/20, Vasilev/Bulgaria**

**(Causa C-320/20 P)**

(2021/C 72/12)

*Lingua processuale: il bulgaro*

**Parti**

*Ricorrente:* Veselin Atanasov Vasilev (rappresentante: B. Kolev, avvocato)

*Altra parte nel procedimento:* Repubblica di Bulgaria

Con ordinanza del 12 gennaio 2021, la Corte (Settima sezione) ha dichiarato l'impugnazione manifestamente infondata.

---

**Impugnazione proposta il 24 agosto 2020 dalla Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 10 giugno 2020, causa T-577/19, Leinfelder Uhren München/EUIPO**

**(Causa C-401/20 P)**

(2021/C 72/13)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG (rappresentante: S. Lüft, avvocato)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Thomas Schafft

Con ordinanza del 19 gennaio 2021, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l'impugnazione non è ammessa e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien (Austria) il 26 ottobre 2020 — CR, GF, TY**

**(Causa C-560/20)**

(2021/C 72/14)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgericht Wien

**Parti**

*Ricorrenti:* CR, GF, TY

*Resistente:* Landeshauptmann von Wien

**Questioni pregiudiziali**

- I. Se i cittadini di un paese terzo, genitori di un rifugiato che ha presentato la sua domanda di asilo come minore non accompagnato e che ha ottenuto l'asilo quando era ancora minorenni, possano continuare a invocare il combinato disposto dell'articolo 2, lettera f), e dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE<sup>(1)</sup>, qualora il rifugiato abbia raggiunto la maggiore età dopo aver ottenuto l'asilo ma durante il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno ai suoi genitori.